Allegato3

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento è parte integrante della valutazione complessiva dello studente e viene effettuata dal Consiglio di Classe sulla base di elementi oggettivi, riferiti alla partecipazione alla vita scolastica, al rispetto delle regole della comunità educante e al contributo personale al clima positivo della classe.
Essa considera non solo la condotta durante le attività didattiche, ma anche l'impegno, la collaborazione e la partecipazione responsabile alla crescita formativa propria e dei compagni, in coerenza con i principi di cittadinanza attiva e consapevole.

Riferimenti normativi
La valutazione del comportamento si fonda su:

- D.L. 1 settembre2 008, n.137, convertito in Legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e D.P.R. 134/2025 (*Statuto delle studentesse e degli studenti*, come modificato);
- D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art. 7;
- Circolare Ministeriale n. 86 del 27 ottobre 2010, che chiarisce il valore educativo della valutazione del comportamento e il collegamento con l'insegnamento di *Cittadinanza e Costituzione*;
- Legge 15 luglio 2024, n. 150, recante "Disposizioni in materia di valutazione del comportamento degli studenti, di istituzione della figura del docente tutor e di orientamento";
- Nota MIM n. 2132 del 6 settembre 2024, che fornisce le prime indicazioni applicative della Legge 150/2024;
- D.P.R. 134 dell'8 agosto 2025 Regolamento concernente modifiche al D.P.R. Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- D.P.R. 135 dell'8 agosto 2025 "*Regolamento sulla valutazione"*. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di valutazione degli studenti del secondo ciclo di istruzione.

In base alla normativa vigente, il voto di comportamento:

- È espresso in decimi;
- Incide sull'attribuzione del credito scolastico;
- Incide sulla ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato;
- È attribuito in modo collegiale dal Consiglio di Classe, sulla base di criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e riportati nel presente documento.

L'insegnamento di Educazione civica e i principi di *Cittadinanza e Costituzione*, come richiamato dalla C.M. 86/2010, contribuiscono alla definizione del voto di comportamento, per le ricadute sul piano delle condotte civico-sociali, del rispetto delle regole e della partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica. Nella stessa circolare vengono indicati i contenuti trasversali dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione che incrociano i temi della legalità e della coesione sociale, dell'appartenenza nazionale ed europea nel quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, dell'etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del patrimonio artistico e culturale.

Come previsto dall'art. 7 del D.P.R. 122/2009, la valutazione del comportamento "si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti,

nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile ingenerale e la vita scolastica in particolare".
Per l'attribuzione del voto di comportamento il Collegio dei Docenti del 11/12/2011 ha deliberato che i Consigli di Classe tengano in considerazione i seguenti parametri:

a) **Frequenza e puntualità**

Il Regolamento sulla valutazione (art. 14 DPR 122/2009) stabilisce che lo studente può essere ammesso allo scrutinio finale se ha frequentato almeno il 75% del monte ore dell'orario annuale, fatta eccezione per quelle assenze per le quali esiste la deroga (malattie, terapie, attività sportive, confessioni religiose) a condizione che lo studente abbia mantenuto regolari contatti con la scuola. Si fa presente che rientrano nel computo delle assenze anche i ritardi e le uscite anticipate.
La frequenza viene considerata *assidua* qualora le presenze superino il 90% del monte ore delle singole materie; *regolare* qualora sia stato superato il 20% di ore di assenza in una sola disciplina; *discontinua* se si è superato il 20% di ore di assenza in più di una singola disciplina. Le deroghe a tali percentuali vengono applicate solo in virtù dei certificati medici che giustifichino le assenze inviati dalla famiglia a mezzo e-mail e ai docenti coordinatori di classe.

b) **Comportamento corretto e responsabile**

Rispetto delle norme del Regolamento d'Istituto in merito al comportamento da tenere a scuola, nelle uscite didattiche, durante i viaggi d'istruzione, gli stage, gli scambi culturali; rispetto dei compagni, del personale docente e non docente; condivisione delle regole democratiche del vivere civile; collaborazione nel risolvere i problemi di convivenza nella scuola; presenza di note e segnalazioni sul registro di classe da parte dei docenti e/o del Dirigente Scolastico; presenza di provvedimenti disciplinari.

c) **Rispetto delle strutture della scuola**

Osservanza delle norme del Regolamento d'Istituto in merito al rispetto del patrimonio, dei locali e degli arredi scolastici.

d) **impegno e partecipazione al dialogo educativo**

Impegno in classe; impegno e costanza nel lavoro a casa; interesse e partecipazione attiva durante le lezioni, le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, gli stage, gli scambi culturali.

Nell'elaborazione della griglia di valutazione del comportamento sono state recepite le indicazioni contenute nel D.L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169, nell'art. 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (*D.P.R. 249 del 24/06/1998*, come modificato dal *D.P.R. 134/2025*), nel D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (come modificato e integrato dal *D.P.R. 135/2025*), nonché nella Legge 15 luglio 2024, n. 150, che ha introdotto nuove disposizioni in materia di valutazione del comportamento e di incidenza del voto di condotta sull'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato.

In particolare il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, all'art. 7, comma 1, recita:
"La valutazione del comportamento […] si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare."

La proposta di attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio è fatta da tutti i docenti del Consiglio di Classe che provvedono ad inserire la proposta di voto prima dello scrutinio. In sede di scrutinio si valuterà, alla luce della media che risulterà dal registro, ed avviando una discussione se il Consiglio di Classe lo riterrà necessario. In caso di disaccordo, il voto sarà assegnato a maggioranza.

La presenza sul registro di classe di una nota disciplinare dei docenti o del Dirigente Scolastico, relativa al quadrimestre oggetto di valutazione, è condizione sufficiente per l'attribuzione del voto 7.

La sospensione dalle lezioni per fatti non gravi comporterà automaticamente l'attribuzione del voto 6, anche in presenza di descrittori positivi.

L'attribuzione del voto 5 avviene in accordo con la normativa per fatti gravi, come previsto dalla Legge 150/2024, che stabilisce la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in caso di comportamento gravemente scorretto.

Per la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi si rimanda, altresì, a quanto disposto dall'art. 7 del D.P.R. 122/2009 e alle successive disposizioni introdotte dalla Legge 150/2024.

Nota Esplicativa – Conseguenze del Voto di Comportamento (D.P.R.135/2025)

Ai sensi del D.P.R. 135/2025 (che ha modificato l'art. 7 del D.P.R. 122/2009) e della Nota MIM n. 2132 del 6 settembre 2024, Il Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti (Art. 7, co. 1-bis). Esso produce i seguenti effetti:

Voto dal 10 – 7: Comportamento corretto o generalmente positivo; lo studente è ammesso alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Ai sensi dell'Art. 15, comma 2 – bis della L.150/2024, il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

Voto 6: Ai sensi dell' Art. 7, co. 2-ter, il 6 allo scrutinio finale comporta la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e assegnazione della predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.

Voto 5: Attribuito per fatti di particolare gravità o reiterati, tali da compromettere la convivenza scolastica. In virtù dell'Art. Art. 7, co. 2-bis e co. 3, il voto inferiore a 6 (sei) allo scrutinio intermedio, comporta il coinvolgimento dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
Invece, ai sensi dell' Art. 7, co. 2 e co. 3, il voto inferiore a 6 allo scrutinio finale, comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, indipendentemente dai risultati di apprendimento conseguiti.

Voto di condotta inferiore a 6

Il CdC può deliberare un voto inferiore a 6 nei confronti dello studente cui sia stata irrogata durante l'a.s. una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, cioè un allontanamento dalle lezioni deliberato dal CDC o dalla comunità scolastica deliberato dal CDI per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui, per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.

Non è automatico che, a fronte di una sanzione disciplinare, lo studente che è stato allontanato dalle lezioni sia valutato con un'insufficienza nel comportamento. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 4, co. 2 DPR 249/1998).

Se lo studente ha dimostrato durante l'anno, dopo la sanzione, di aver appreso dai propri errori, di avere acquisito un maggior senso di responsabilità e di aver mantenuto rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, il consiglio di classe non può deliberare un voto insufficiente.

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi sopra individuati e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio periodico e finale (D.P.R. 135/2025, art. 7, co. 3).

Il consiglio di classe è tenuto a motivare la sua decisione che deve tenere conto delle finalità educative delle sanzioni disciplinari. La reiterazione di un comportamento con rilevanza disciplinare non è da intendersi in senso tecnico: lo studente che mette in atto almeno due volte un comportamento grave non avrà automaticamente un voto inferiore a 6 di comportamento.

Il verbale di scrutinio dovrà contenere tutti gli elementi relativi alla reiterazione del comportamento grave dello studente dopo l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, in particolare la non acquisizione del senso di responsabilità e il non ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Tali disposizioni integrano quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 122/2009 e si applicano a partire dall’anno scolastico **2025/2026**.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VOTO	DESCRITTORI
10	1. Frequenza molto assidua.
	2. Partecipazione attiva e propositiva all'interno della classe.
	3. Costante interesse e partecipazione attiva all'attività didattica in classe, nelle uscite e, per chi partecipa, nei viaggi di istruzione.
	4. Atteggiamento sensibile e attivo a favore dei soggetti più deboli.
	5. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche.
	Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e delle regole della convivenza civile (comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA, del Dirigente scolastico; rispetto degli ambienti).
	Assenza di comportamenti lesivi dell'altrui immagine e dignità e/o dell'immagine della scuola, compresa la comprovata diffamazione a mezzo social media e la divulgazione di audio, immagini o video senza autorizzazione.
	Nessuna assenza singola o di massa senza giustificato motivo, salvo deroga del Consiglio di Classe motivata e verbalizzata.
9	1.Frequenza regolare.
	2. Ritardi e uscite anticipate nei limiti previsti dal Regolamento d'Istituto.
	3. Interesse e partecipazione responsabile all'attività didattica in classe, nelle uscite e, per chi partecipa, nei viaggi d'istruzione.
	4. Attenzione e disponibilità nei confronti dei soggetti più deboli.
	5.Regolare svolgimento delle consegne scolastiche.
	Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto e delle regole della convivenza civile (comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA, del Dirigente scolastico; rispetto degli ambienti).
	Assenza di comportamenti lesivi dell'altrui immagine e dignità e/o dell'immagine della scuola, compresa la comprovata diffamazione a mezzo social media e la divulgazione di audio, immagini o video senza autorizzazione.
	Nessuna assenza singola o di massa senza giustificato motivo, salvo deroga del Consiglio di Classe motivata e verbalizzata.
8	1. Frequenza regolare.
	2. Ritardi e uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento d'Istituto.
	3. Limitata attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche.
	4. Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche.
	5. Assenza di note o altri provvedimenti disciplinari.
	Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto e delle regole della convivenza civile (comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA, del Dirigente scolastico; rispetto degli ambienti).
	Assenza di comportamenti lesivi dell'altrui immagine e dignità e/o dell'immagine della scuola, compresa la comprovata diffamazione a mezzo social media e la divulgazione di audio, immagini o video senza autorizzazione.
	Nessuna assenza singola o di massa senza giustificato motivo, salvo deroga del Consiglio di Classe motivata e verbalizzata.
	N.B. L'attribuzione di un voto pari o superiore a 8 prevede il rispetto di tutte le voci in giallo e di almeno la metà più uno dei descrittori numerati.
7	1.Frequenza discontinua;
	2. Superamento del numero di ritardi e uscite anticipate nei limiti consentiti dal Regolamento d'Istituto;
	3. Numerosi episodi di infrazione delle norme del Regolamento d'Istituto;
	4. Frequente disturbo dell'attività didattica in classe o nelle uscite e, per chi partecipa, nei viaggi d'istruzione;
	5. Disinteresse per alcune discipline;

	6. Svolgimento discontinuo delle consegne scolastiche;
	7. Assenze ingiustificate o partecipazione ad assenze di massa
	Assenza di comportamenti lesivi dell'altrui immagine e dignità e/o dell'immagine della scuola, compresa la comprovata diffamazione a mezzo social media e la divulgazione di audio, immagini o video senza autorizzazione.
	N.B. L'attribuzione di un voto pari a 7 prevede il rispetto della voce in giallo e il riscontro di almeno 4 su 7 dei descrittori numerati.
6	1. Frequenti assenze.
	2. Ritardi e uscite anticipate oltre i limiti consentiti dal Regolamento d'Istituto.
	3. Ripetute infrazioni delle norme del Regolamento d'Istituto.
	4. Disinteresse all'attività didattica in classe, nelle uscite e, per chi eventualmente vi partecipa, nei viaggi d'istruzione.
	5. Costante disturbo delle lezioni scolastiche.
	6. Svolgimento molto discontinuo delle consegne scolastiche.
	7. Presenza di più note disciplinari dei docenti e/o del DS sul registro di classe.
	8. Presenza di uno o più provvedimenti disciplinari con sospensione.
	9. Comportamento irrispettoso nei confronti dei compagni, dei docenti, del personale ATA e del Dirigente scolastico; mancato rispetto degli ambienti.
	10. Assenze singole o di massa senza giustificato motivo.
	Accertati comportamenti lesivi dell'altrui immagine e dignità e/o dell'immagine della scuola, compresa la comprovata diffamazione a mezzo social media e la divulgazione di audio, immagini o video senza autorizzazione
	N.B.L'attribuzione di un voto pari a 6 prevede il riscontro di almeno 6 su 10 dei descrittori numerati. **La presenza della sola voce in giallo è però sufficiente all'attribuzione di un voto di comportamento pari a 6.**